

ammessi a patrocinare dinanzi al magistrato d'appello dovranno fare un anno di più che non gli altri avvocati che sono soltanto ammessi a patrocinare dinanzi ai tribunali di prima cognizione.

PICCON. Io non voglio aggiungere di più in questa proposta, mi limiterò soltanto ad osservare al deputato Sineo che, ammettendo il suo sistema, ne viene anche per conseguenza che si debbano ammettere tutti i notai a patrocinare davanti la Corte di cassazione, perchè le cause loro hanno percorso il primo grado di giurisdizione dinanzi i giudici di mandamento. Io domando quindi se sia cosa convenevole l'ammettere i notai a patrocinare dinanzi il magistrato di cassazione.

SINEO. Ho voluto soltanto parlare degli avvocati.

PICCON. Il sistema è sempre lo stesso.

SINEO. Ho fatta una proposizione non per ischerzo, ma sul serio; io propongo, cioè, che si ammettano gli avvocati delle provincie i quali hanno le stesse presunzioni di scienza, di studio e di pratica. Niuno ignora che anche in una provincia si possono fare buoni studi e buona pratica, ed è per questo che io propongo l'ammissione degli avvocati, e non ho mai inteso di proporre quella dei notai.

Dico poi che la totale esclusione degli avvocati provinciali

sarebbe un torto, e darebbe inoltre a credere che noi Torinesi ci lasciamo andare a quelle debolezze che sono pur troppo naturali agli abitanti delle capitali, i quali credono facilmente che non siavi niente di buono, niente di bello fuori del territorio della loro città.

Voilà de fort beaux yeux pour des yeux de province!

Io spero che la Camera non vorrà ammettere siffatta esclusione, onde non commettere un grave errore e fare un'ingiuria ad uomini pregevoli per probità e dottrina.

PRESIDENTE. La Camera non è più in numero.

Foci. A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti la Corte di cassazione;

2° Discussione del progetto di legge per sussidi ai militari che presero parte alla difesa di Venezia;

3° Discussione del progetto di legge per l'abolizione del decreto sull'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena.

TORNATA DEL 3 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVV. GAETANO DEMARCHI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti la Corte di cassazione — Emendamenti del deputato Sineo — Approvazione — Emendamento del medesimo per l'ammissione dei causidici — Opposizioni del relatore Mollard — Parole in appoggio dei deputati Miglietti e Botta — Approvazione dell'emendamento e dell'articolo 1 — Soppressione dell'articolo 2 — Aggiunta del deputato Sineo all'articolo 5. — Approvazione degli articoli successivi — Reiezione della legge — Presentazione dal ministro degli affari esteri della convenzione colla Francia per la proroga del trattato di navigazione e commercio del 28 agosto 1847 — Incidente sulla discussione del progetto di legge per sussidi ai militari veneti e di quello sull'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena — Rinvio del primo a lunedì e del secondo all'indomani.*

La seduta è aperta ad un'ora pomeridiana.

AIRENTI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ARNULFO, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

2820. Il Consiglio delegato del comune di Baceno (provincia d'Ossola),

2821. Il Consiglio delegato del comune di Crodo (provincia d'Ossola),

2822. Il Consiglio delegato del comune di Crevola (provincia d'Ossola),

2823. Il Consiglio delegato del comune di Trasquera (provincia d'Ossola),

2824. Il Consiglio delegato del comune di Craveggia (provincia d'Ossola),

2825. Il Consiglio delegato del comune di Buttogno (provincia d'Ossola),

2826. Il Consiglio delegato del comune di Cardezza (provincia d'Ossola),

ricorrono con petizione identica a quella segnata col n° 2805.

2827. Masero sacerdote Luigi, già professore sostituto delle regie scuole di Casale, residente in Banengo, mandamento di Montiglio, provincia di Casale, presenta una sua proposta di legge sulla pubblica istruzione elementare, e fa inoltre istanza per una più estesa applicazione dell'insegnamento della grammatica latina.

2828. Asinari Filippo, avvocato, di Acqui, prega che venga dichiarata d'urgenza e riferita una sua petizione riguardante la sconvenienza delle pubbliche assisie, segnata col numero 2365.

2829. Simondi Teresa, vedova di Domenico Cesano, di Barge, provincia di Saluzzo, chiede che le si accordi la separazione delle sue ragioni dotali dal patrimonio lasciato dal defunto suo marito, la resa dei conti dell'amministrazione fatta del medesimo dai due curatori nominati dal consiglio di famiglia che afferma essere nullatenenti e malversatori di detto patrimonio, e infine le sia affidato il figlio Vincenzo che è in istato di demenza e affatto abbandonato da' suoi curatori.

2830. Tagliamacco Pietro, segretario comunale di Lagosco (Lomellina), chiede nell'interesse di quel comune, e di molti altri che si trovano in eguale posizione, che si provvegga per una più estesa distribuzione della carta da bollo, la mancanza della quale talvolta fa sì che non si possano concludere contratti vantaggiosi e per privati e per il pubblico erario.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale però viene interrotto, dacchè sorvengono deputati a comporre il numero richiesto per deliberare.)

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Essendo ora in numero la Camera, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

BIANCHETTI La Camera, in una precedente tornata sulla proposta del deputato Fara-Forni, ordinava di trasmettersi alla Commissione incaricata dell'esame delle ultime leggi presentate dal ministro di finanze le petizioni di quattro Consigli delegati dell'Ossola, che protestavano contro quelle stesse leggi. Per le medesime ragioni io faccio istanza perchè siano mandate alla stessa Commissione le petizioni di cui si è letto testè il sunto, sotto i numeri 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, riservandomi a domandar lo stesso per tutte quelle altre che successivamente pervenissero alla Camera sullo stesso argomento.

(La Camera assente.)

VALVASSORI. Prego la Camera a voler dichiarare di urgenza la petizione portante il numero 2830, colla quale il signor Tagliamacco chiede che venga disposta in miglior modo la distribuzione della carta bollata.

In molti paesi della Lomellina non si trova carta bollata, e bisogna mandare alla distanza di 10 o 12 miglia per comperarne un foglio.

La Camera può riconoscere perciò quanto importi rimediare il più presto possibile a questi inconvenienti.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE E REAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AMMISSIONE DEGLI AVVOCATI AL PATROCINIO DAVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione della legge per l'ammissione degli avvocati al patrocinio davanti la Corte di cassazione.

Fu votata ieri la prima proposizione del deputato Sineo,

intorno all'articolo 1°. Sviluppata e discussa la seconda che riguarda l'ammissione degli avvocati presso i tribunali di prima cognizione a patrocinare davanti il magistrato di cassazione, domando se alcuno desideri ancora di parlare su questo soggetto.

SINEO. Dietro le osservazioni che si sono fatte nella discussione della legge rispetto all'ammissione degli avvocati, che patrocinano davanti ai tribunali di prima cognizione, al patrocinio dinanzi al magistrato di cassazione, onde pareggiarli a quelli che sono esercenti davanti al magistrato di appello, i quali sono ammessi dopo cinque anni di esercizio, sarei d'opinione si dicesse che fossero ammessi dopo sei anni di esercizio.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha modificato la sua proposizione, dicendo che siano ammessi anche gli avvocati che patrocinano davanti ai tribunali di prima cognizione dopo sei anni di esercizio al patrocinio dinanzi al magistrato di cassazione.

MEGLIANA. Trattandosi d'ammettere ad avvocare davanti al magistrato di cassazione, fra gli avvocati ammessi al patrocinio presso le Corti d'appello e i tribunali di prima cognizione, si è fatto qui osservare che molti avvocati delle provincie sono esclusi da questo patrocinio.

Io non so che cosa succeda qui sotto la magistratura sedente in Torino; ma è un fatto che presso i magistrati d'appello sedenti in altro luogo, non sono soltanto gli avvocati che siedono nei medesimi capoluoghi che siano ammessi a patrocinare davanti ai magistrati superiori, ma tutti gli avvocati che siedono in quel capoluogo di provincia; inoltre vanno tutti a prestare il giuramento presso il magistrato, e come ogni altro, quando loro occorre si presentano dinanzi al magistrato stesso a difendere le cause che gli furono affidate dai loro clienti. Per cui io credo che ben difficilmente si possa trovare un avvocato mediocremente avviato il quale non presti questo giuramento. L'unica differenza in che cosa consiste? Consiste nel patrocinare dinanzi ai tribunali di prima cognizione non si richiede di fare l'anno di pratica presso l'ufficio dei poveri; ond'io dico: vogliamo noi pregiudicare a questo principio? Credo di no; tutti i paesi d'Europa, anche i più liberi di noi, concorrono tutti in fare elogio al Piemonte per questo suo magistrato, così detto dell'Avvocato dei poveri: ora, esistendo questo magistrato, io non so perchè dovremmo pregiudicare a quel principio che dice, che ogni giovane il quale vuole intraprendere la carriera del patrocinio debba restare un anno all'ufficio dei poveri.

Quindi io non posso ammettere il principio che, quando sono esclusi dal patrocinare dinanzi al tribunale d'appello quegli avvocati i quali non hanno fatto quest'anno in favore dei poveri, questi si possano ammettere dinanzi alla Corte di cassazione.

Qui già lo ricordava l'avvocato Gianone che, ove fosse adottato questo principio, non potrebbe essere solo rispetto alla Cassazione, ma che bisognerebbe estendere questa facoltà anche pel patrocinio dinanzi alla Corte d'appello; il che verrebbe a portare che si toglierebbe l'obbligo dell'anno di pratica presso l'Avvocato dei poveri. Ora se ciò sia utile, sia conveniente, io lo lascio giudicare allo stesso onorevole deputato che fece questa proposizione.

Quindi io mi oppongo che venga accettata questa proposta che cioè questi avvocati, i quali perchè si trovano ammessi a patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione, debbono pure godere della facoltà di patrocinare avanti ai magistrati d'appello. Poichè, come già dissi, la conseguenza di ciò sarebbe di voler togliere l'obbligo di fare l'anno di pratica presso

l'Avvocato de' poveri a quelli che si vogliono incamminare in questa carriera.

SINEO. L'onorevole deputato Mellana è stato indotto in errore da ciò che accadde presso il magistrato di Casale per effetto di circostanze speciali.

Quando fu istituito il magistrato d'appello di Casale nel 1858 non c'erano che avvocati provinciali in tutta quella giurisdizione. È stato necessario di provvedervi con un mezzo transitorio: cioè si è dichiarato che s'ammetterebbero a patrocinare presso quel magistrato per allora anche quelli che non avevano le condizioni necessarie per essere ammessi davanti al magistrato di Torino. La maggior parte degli avvocati provinciali approfittò di quell'agevolezza.

Ma nelle altre giurisdizioni la cosa è ben diversa. In molte provincie, specialmente in quelle più lontane dalle sedi dei magistrati d'appello, come in Aosta ed in parecchie città della Savoia e della Liguria, vi sono degli avvocati maturi per età, per dottrina e per pratica che non si sono mai mossi dal luogo della loro nascita, salvo pel tempo degli studi universitari. Non hanno quindi potuto farsi ammettere al patrocinio davanti i magistrati d'appello. Per quelle rimote provincie appunto si fa sentire più vivamente il bisogno di avere avvocati ammessi al patrocinio in Cassazione.

La Commissione stessa ha riconosciuto che era d'uopo di dare ai nostri concittadini la facoltà d'introdurre in Cassazione le loro querele per mezzo del consiglio di quegli avvocati con i quali hanno rapporti abituali, ed in cui sono avvezzi a riporre la loro fiducia. Gli argomenti che trassero la Commissione in questa sentenza si applicano ugualmente agli avvocati che patrocinano avanti i tribunali di lontane provincie, come a quelli che sono addetti ai magistrati d'appello.

Non è qui il luogo di cercare se questi avvocati provinciali debbano indistintamente ammettersi a patrocinare anche davanti ai magistrati d'appello. Ripeterò solo che non havvi tra i due casi identità di ragione; in appello si osservano regole di procedimento che richiedono la presenza dell'avvocato nel luogo ove siede il magistrato; in Cassazione, può bastare all'avvocato provinciale di distendere il ricorso, lasciando che al rimanente si provveda da quello presso il quale si sarà fatta l'elezione di domicilio.

PICCON. Domando la parola per oppormi all'emendamento del deputato Sineo. Non ripeterò l'argomento stato addotto dall'onorevole signor Mellana, solo dirò che quello che si verifica nella giurisdizione del tribunale di Casale sarebbe desiderabile si verificasse nella giurisdizione di tutti gli altri magistrati: e quando realmente la legge esige dagli avvocati che patrocinano dinanzi ad un tribunale di prima cognizione di dover ricorrere ad un avvocato o della capitale, o residente in un capoluogo dove ha sede un magistrato d'appello, questo non produrrà altro inconveniente salvo quello che tutti gli avvocati, quand'anche si destinino a patrocinare dinanzi ad un tribunale di prima cognizione, faranno in modo di farsi ammettere a patrocinare dinanzi ai magistrati d'appello. Essi prenderanno il giuramento, faranno un anno di pratica, di più dedicheranno, come diceva benissimo il signor deputato Mellana, il primo anno delle loro fatiche a beneficio dei poveri; ed invece di esservi un inconveniente si avrà un vantaggio, quello cioè di produrre un eccitamento a tutti gli avvocati residenti nelle città dove vi è un solo tribunale di prima cognizione ad abilitarsi vie maggiormente all'esercizio della loro professione.

Soggiungo poi che l'ammissione o non di questi avvocati di provincia non ha tutta quell'importanza che sembrerebbe

voler indicare l'onorevole signor deputato Sineo, perchè le cause che devono portarsi in Cassazione prima d'aver percorso la giurisdizione del magistrato d'appello sono pochissime. Tutte le cause che sono di una somma inferiore alle lire 1200, prima di essere portate in Cassazione, anche per violazione di forma, o per violazione della legge, devono essere portate dinanzi al magistrato d'appello: di maniera che se si fa un calcolo giusto, si vedrà che le cause che possono direttamente dai tribunali di prima cognizione portarsi in Cassazione sono in numero assai tenue, e non sembra che appunto per la tenuità di questo numero deggiano essi godere di un vantaggio di cui non godono neppure gli avvocati residenti in una città che sia sede d'un magistrato d'appello; essi sarebbero ammessi, dopo sei anni di esercizio, a patrocinare le cause di Cassazione, quand'anche non abbiano fatto l'anno di pratica presso l'ufficio dei poveri, mentre gli avvocati dei magistrati d'appello dovrebbero necessariamente aver fatto altresì quest'anno di pratica. Io per conseguenza, come membro della Commissione, persisto nella reiezione dell'emendamento.

PRESIDENTE. La proposizione del deputato Sineo ha due parti: la prima riguarda l'ammissione a patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione degli avvocati esercenti presso i tribunali di prima cognizione; la seconda porterebbe che invece di cinque anni di patrocinio questi avvocati ne abbiano sei.

Se nessuno domanda più la parola, la metto ai voti.

SINEO. L'onorevole preopinante ha parlato della poca frequenza delle cause che possono portarsi in Cassazione direttamente dai tribunali di prima cognizione, avvertendo che la giurisdizione dei tribunali di prima cognizione è inappellabile soltanto sino alla somma di lire 1200. Ma non ha pensato a molte cause, le quali sono forse quelle che danno luogo più spesso a mancanza di formalità, che sono le cause di possesso.

Le cause di possesso si decidono in prima istanza dal giudice di mandamento, e si portano in appello davanti ai tribunali di prima cognizione. Se il tribunale in queste cause commette qualche errore di diritto, non resta alla parte lesa altro rimedio che quello della Cassazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte di questa proposizione...

BARBIER. Je demande la parole pour une simple observation.

L'honorable préopinant a dit que le nombre des causes qui se traitent en dehors de la voie d'appel est très-petit.

Je soutiens, au contraire, que ce nombre est beaucoup plus grand que celui des causes qui peuvent venir en appel, parce que, dans la plupart des provinces, le plus grand nombre des causes n'oultre-passe pas la somme de 200 francs.

Il s'agit donc ici de l'intérêt du plus grand nombre.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti la prima parte di questa proposizione, cioè che siano ammessi a patrocinare davanti al magistrato di cassazione gli avvocati esercenti davanti i tribunali di prima cognizione.

(La Camera approva.)

Viene la seconda parte, cioè che questi avvocati dei tribunali di prima cognizione debbano avere sei anni di patrocinio invece di cinque, oltre i trent'anni di età.

Metto ai voti questa proposizione; chi la approva, sorga.

(La Camera approva.)

Viene ora la terza proposizione del deputato Sineo, perchè si ammettano pure i causidici collegiati di Torino al patrocinio davanti al magistrato di cassazione.

Il deputato Sineo ha la parola per isviluppare la sua proposta.

SINEO. Mi rincresce che la molteplicità delle questioni che presenta questa legge mi obbliga a prendere la parola...

MOLLARD, relatore. Je demande la parole pour l'ordre de la discussion.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha la parola.

MOLLARD, relatore. Il me semble que la proposition que vient de faire l'honorable M. Sineo serait beaucoup mieux placée dans la discussion de l'article 4, où il est dit que les recours et contre recours signés par les avocats qui n'ont pas leur résidence à Turin doivent contenir l'élection de domicile en l'étude et personne d'un des avocats qu'y résident, et qui sont admis à patrociner devant la Cour de cassation.

MIGLIETTI. Domando la parola sull'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MIGLIETTI. Io non mi faccio ad addurre i motivi pei quali i causidici di Torino devono essere ammessi; lo fece egregiamente l'onorevole Sineo; io intanto, stando all'ordine della discussione, credo che è il caso di esaminare attualmente la questione, imperocchè credo che quando altri motivi non esistessero i procuratori devono essere effettivamente ammessi per la ragione di non porre gli avvocati patrocinanti in questa capitale nella condizione in cui sono posti dagli articoli 4 e 5. Io stimo assolutamente necessario che questa discussione si tratti mentre si discute l'articolo 1°, imperciocchè quando fosse accettato questo, e i procuratori rimanessero esclusi, io credo che difficilmente discutendo gli articoli 4 e 5, e dimostrando tutti gli inconvenienti che nascono dal modo adottato in questo primo articolo, potrebbe la Camera in tali due articoli riparare agli inconvenienti medesimi, ammettendo i procuratori.

Quindi, mentre lascio all'onorevole Sineo lo svolgere i motivi per cui i procuratori in diritto debbono essere in concorso cogli avvocati ammessi, mi riservo poi di aggiungere quei motivi di convenienza pei quali questa ammissione deve essere accordata.

Conchiudo perchè la questione relativa all'ammissione dei procuratori sia intanto discussa mentre ci occupiamo dell'articolo 1°; imperocchè credo che altrimenti questa discussione non potrebbe più farsi con profitto ulteriormente.

MOLLARD, relatore. Il me semble que l'admission des avocats devant la Cour de cassation est tout à fait distincte de l'admission des procureurs.

La Chambre ayant déjà voté l'admission des avocats, il me semble qu'elle doit terminer la discussion relativement à l'article premier. D'ailleurs, si l'on ne veut pas renvoyer cette question pour le moment où l'on discutera les articles 4 et 5, qu'on propose un autre article, et alors la Chambre délibérera sur ce qu'elle devra faire.

De cette manière, je crois que nous conserverons l'ordre qui doit régner dans cette discussion.

SINEO. L'onorevole relatore della Commissione, sotto il colore di una questione d'ordine, nasconde una questione di merito. Se si aspetta a discutere la questione dei causidici quando si tratterà dell'articolo 4°, allora bisogna limitarsi a dar loro una parte secondaria, accessoria. Non è questa la mia proposta.

MOLLARD, relatore. Je demande la parole pour une motion d'ordre.

PRESIDENTE. Vous avez la parole pour une motion d'ordre.

MOLLARD, relatore. M. le député Sineo vient d'établir la distinction qu'il doit y avoir entre l'admission des avocats à patrociner devant la Cour de cassation et celle des procureurs. Conséquemment je soutiens toujours que la Chambre, ayant manifesté son vote relativement aux avocats, ce serait le cas de terminer par-là même la discussion de l'article premier. Si l'honorable M. Sineo veut faire un article relativement aux procureurs, il doit, du moment qu'il établit une distinction entre eux et les avocats, le proposer à l'occasion de l'article 4. Je demande conséquemment qu'on termine la discussion de l'article premier.

Si toutefois M. Sineo veut égaliser la condition des procureurs à celle des avocats, je ne m'oppose pas à ce que la discussion s'établisse sur l'article premier.

SINEO. Sicuramente che intendo di pareggiarli. Non intendo tuttavia d'infondere la scienza a chi non l'ha; ed al certo l'uomo che avrà scienza sarà sempre superiore a quello che non ne ha.

In quanto poi alla facoltà di rappresentare i diritti delle parti davanti ai magistrati, io credo debba esser conferita tanto ai procuratori quanto agli avvocati, lasciando così al giudizio del cliente di ricorrere al ministero di un causidico o di un avvocato, a seconda della natura delle cause.

Nella discussione generale il signor guardasigilli trattò *ex professo* la questione che concerne l'ammissione dei causidici. Egli avvertì giustamente che questa questione è in parte legislativa e in parte giuridica. Circa quest'ultima parte, quantunque egli abbia detto che la Camera non avesse ad occuparsene, non tralasciò di esporre con la massima cura tutte le ragioni che possono militare contro i causidici. Nella parte legislativa egli disse i motivi per cui crede che non conviene che i causidici siano ammessi.

La parte giuridica io credo che non si possa intieramente trasandare dalla Camera, ed ecco il perchè:

Se realmente si conosce che i causidici non possano essere privati della facoltà di promuovere le ragioni dei loro clienti presso il magistrato di cassazione senza un'indennità, entrebbe per qualche cosa nella discussione il vedere se dobbiamo esporre l'erario nazionale a questo peso.

Ora, agli occhi miei è evidente che i causidici hanno il diritto da essi invocato, dappoichè si fondano sopra una concessione fatta a titolo oneroso, colla quale acquistarono la facoltà perpetua di postulare indistintamente davanti tutti i magistrati che esistevano e che esisterebbero in avvenire. Se si può a fronte d'un contratto così chiaro, d'una convenzione bilaterale così precisa, se si può ricorrere a cavilli per sottrarsi dalla assunta obbligazione, io non saprei a che servano i Codici, e neanche di quale utilità siano fra gli uomini i principii della giustizia naturale, i quali vincolano pure le nazioni, come vincolano i privati. Ma, dice il signor guardasigilli, quell'indennità noi non la daremo, perchè dimostreremo che essi, invece di avere un danno, ebbero un gran vantaggio; e questa è cosa molto problematica.

Qui il signor ministro ha considerata la Cassazione come una novità del nostro paese. Io affermo per contro che il diritto alla Cassazione ha sempre esistito nel nostro paese. Tuttavolta che eravi una sentenza pronunciata contro le leggi, o nella quale si fossero violate le forme prescritte dalle leggi, si aveva diritto di ricorrere allo stesso magistrato, il quale era obbligato ad esaminare le querele, ed a giudicare sul proprio giudicato. Certamente la forma non era delle migliori appunto perchè bisognava ricorrere allo stesso magistrato, e certe volte non si aveva molta fiducia nell'imparzialità dei giudici.

Ma intanto il diritto vi era, e non è che la forma che è stata cambiata coll'attuale istituzione della Cassazione. Questo diritto si esercitava non infrequentemente prima della rivoluzione, più di rado dopo il 1814, perchè le tradizioni del foro erano state alterate nell'intervallo in cui è stato in vigore il procedimento forestiero, e non si avevano più idee precise su tal punto. La questione poi di maggior e minor pregiudizio non esime il contraente (quando si tratta di una convenzione bilaterale) dal mantenere il contratto. Sarebbe veramente singolare che si potesse addurre per violare il contratto il motivo che esso non sia favorevole a chi lo invoca.

Per esempio, uno avrà comprato a caro prezzo una villa, un luogo di diporto. Questa villa non gli renderà nulla; se il compratore sarà molestato, il venditore potrà dire: ma voi avete un vantaggio, non avrete più da spendere. Ma se l'ho pagata quanto vale, e mi è tolta di mano, a buon diritto potrò domandare che mi si restituisca almeno il prezzo.

Le obiezioni suscitate del signor guardasigilli vengono tutte a riflettere il caso in cui si trattasse di dare ai causidici davanti il magistrato supremo lo stesso monopolio che essi hanno nelle altre giurisdizioni. Davanti agli altri tribunali, cioè, non si può introdurre una causa né in prima cognizione, né in appello, senza il ministero del causidico: noi non vogliamo che questo si faccia dinanzi al magistrato di cassazione; intendiamo invece che si lasci piena facoltà ai clienti di dirigersi ad un causidico oppure ad un avvocato.

Vi sono vari motivi per lasciare questa opzione ai nostri concittadini.

E primieramente, il causidico quando si tratta di materie di procedimento è spesse fiate molto più perito in simili questioni di quel che lo sia l'avvocato. L'avvocato nel suo studio medita sulle ragioni delle parti, e sui punti di diritto che sono applicabili al suo cliente; si occupa di rado del procedimento. Senza di che giova riflettere che v'hanno molte cause, le quali sono fatte unicamente dai causidici, poichè la nostra legislazione, a differenza della francese, non rende mai necessario in verun caso l'intervento di un avvocato né in prima cognizione, né in appello.

Se dunque si tratta di una causa che sia stata agitata dinanzi al tribunale di prima cognizione od al magistrato d'appello sotto la direzione unicamente del causidico, perchè astringeremo noi le parti a fare inutile spesa per informare un avvocato quando occorrerà soltanto, a cagion d'esempio, di portare una semplice querela sopra qualche violazione di forma commessa in una causa che non dava luogo ad alcuna discussione in diritto?

Supponete che un proprietario di casa domandi il fitto che gli è dovuto in virtù di una capitolazione. In tal caso non è d'uopo di consultare un avvocato per obbligare l'inquilino a pagar il fitto, ma è necessario di aver un procuratore il quale proponga tale domanda in giudizio. In questo caso, non meno che nei più complicati, possono occorrere difetti di forma; può avvenire, a cagion d'esempio, che il tribunale mandi ad eseguire la sentenza pronunciata, senza che siasi fatta l'intimazione, oppure, senz'chè l'intimazione fatta da un semplice serviente sia stata solennizzata con la presenza di due testimoni a ciò richiesti. Per questo si dovrà ricorrere ad un avvocato, onde presenti poi il ricorso in Cassazione? Ognuno vede che si cagionerebbe al cliente una spesa che non ha ragionevole scopo, sarebbe una specie d'imposta cui lo si farebbe soggetto.

Di questi casi ne possono avvenire moltissimi; non vedo dunque perchè sia da adottarsi l'esclusione dei procuratori.

Ma oltre questi motivi, che sono infuori di qualunque pre-

cedente sancito dalla Camera, ve ne sono poi degli speciali che si desumono da ciò che la Camera ha deliberato ieri ed oggi, e da ciò che probabilmente adotterà dietro la proposta della Commissione. La Camera ha deciso che siano ammessi a patrocinare in Cassazione tutti gli avvocati che hanno cinque anni d'esercizio e trent'anni d'età davanti ai magistrati d'appello, e quelli che hanno sei anni d'esercizio davanti i tribunali di prima cognizione. La Camera ha previsto che nei casi più frequenti questi avvocati non verranno dalle ultime parti del regno a difendere il loro cliente davanti il magistrato di cassazione.

La Camera adunque ha già implicitamente ammesso che è necessario contemporaneamente all'introduzione del giudizio si faccia un'elezione di domicilio presso qualcuno in Torino, onde possa compiersi il procedimento in contraddittorio di un legittimo rappresentante della parte.

La Commissione ha proposto che quest'elezione si facesse nella persona degli avvocati; ma fu già osservato da alcuni de' miei colleghi che quest'elezione presso un avvocato non può avere per iscopo il semplice materiale adempimento delle forme di processura. Bisogna che quest'avvocato divida la responsabilità della causa, che egli autorizzi col suo nome la giustizia della domanda, che esamini il merito della istanza e veda conseguentemente se debba assentire alla elezione di domicilio fatta presso di lui. Ora, in primo luogo, ciò porta che il cliente debba fare doppia spesa di patrocinio, perchè se l'avvocato dee esaminare la causa, dare il suo voto, assumerne la responsabilità, bisogna naturalmente che il cliente sopperisca alle spese degli onorari.

Ma non è ancora tutto. Non è solo ad alleviare i clienti dalle spese che voglio provvedere; voglio ancora andare all'incontro di un grave imbarazzo al quale non risulta che la Commissione abbia pensato. Supponete che il ricorso in Cassazione, come accade di frequente, giunga in Torino verso il fine del termine prefisso per l'introduzione dell'istanza. Se l'avvocato di Torino rifiuta l'elezione di domicilio fatta appo lui, se l'avvocato di Torino non vuole apporre la sua firma alla domanda, allora come si fa?

Esponiamo il cliente a restare senza avvocato ed a vedere andar deserta la sua domanda.

Invece il causidico che può, senza derogare alla propria dignità, prestare il suo ministero pel procedimento, non ha gli stessi motivi di rifiuto; egli lascia la responsabilità all'avvocato che è sottoscritto al ricorso; conseguentemente può anche essere obbligato a dar corso alla domanda. Credo quindi che la Commissione stessa lo riconoscerà, e la Camera avrà da giudicare che è molto più consentanea all'armonia di questa legge l'ammettere i causidici. Se li ammettiamo, diminuiamo le spese ai clienti, poniamo i clienti in uno stato di maggiore sicurezza intorno all'introduzione dei loro ricorsi, e rendiamo spesse volte più breve e più spiccio il giudizio.

Io vorrei ancora aggiungere un motivo; ed è, che se noi obblighiamo gli avvocati a far queste parti materiali del patrocinio, a portare le carte, andare in segreteria, assistere a contraddittorii, io credo che la dignità del giureconsulto abbia a perderci qualche cosa. Citerò un esempio: il sistema che la Commissione vorrebbe introdurre in Cassazione fu dal Governo che tiene nelle sue mani il Lombardo-Veneto introdotto in quel regno. Gli avvocati veramente là non si distinguono dai procuratori; sono tutti procuratori. Credete che il foro ci abbia guadagnato? No: anzi l'intenzione di quel Governo era di cancellare persino l'ombra dell'ordine indipendente degli avvocati; e poco manca che non v'abbia riuscito.

Si è giunto al punto, che molti giureconsulti rifiutano la qualità legale di avvocato; sono consultati, danno pareri alle parti, ma non possono comparire in giudizio appunto perchè non vogliono fare l'ufficio di procuratori.

Credete a me; lasciamo libera la facoltà agli avvocati d'accettare o no queste incombenze; libero ai clienti di scegliere od un avvocato od un procuratore, d'invocare o separatamente o congiuntamente il loro ministero; così il cliente potrà servirsi di un giureconsulto quando veramente si tratterà di un punto di diritto che ha bisogno di essere sviluppato, ricorrere soltanto al procuratore quando si tratterà semplicemente della violazione di una formalità.

Siate persuasi che l'interesse privato è buon giudice delle proprie convenienze.

Ed è per questi motivi che io ho presentato l'emendamento nel quale persisto.

BOTTA. Io appoggio l'emendamento dell'onorevole Sineo per l'ammissione dei procuratori della capitale avanti il magistrato di cassazione; nè crediate, signori, che a ciò mi muova l'aver appartenuto al loro collegio; non vi faccio più parte, non ho, nè posso avere alcun personale interesse nella discussione che occupa la Camera; mi muove solo a sostenere quest'emendamento la più profonda convinzione della sua giustizia. L'articolo 29 dello Statuto stabilisce, in modo che non ammette contrasto, che tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili; e l'articolo 31 successivo stabilisce egualmente che ogni impegno dello Stato verso i suoi creditori è pure inviolabile.

Ora il diritto di patrocinare avanti il magistrato di cassazione, e a quanti altri nuovi magistrati giudiziari credesse il Governo del Re; credessimo noi di stabilire, costituisce una vera e reale proprietà del collegio dei causidici di Torino, un inviolabile diritto ad essi spettante, consacrato da un numero infinito di atti emanati dall'autorità sovrana, dal possesso più che secolare, che nessuno ha mai ardito di turbare, nè Re, nè ministri, nè magistrato, nè cittadini. Il solo volerlo ora porre in contrasto costituirebbe la più patente violazione dello Statuto, dalla quale ci guardi Iddio, guardiamoci noi, nei primordi, come siamo, della nostra era costituzionale, delle costituzionali nostre libertà.

Voi, signori, conoscete quelle molteplici sovrane concessioni stipulatesi quasi tutte a titolo oneroso tra il regio Governo e il collegio dei causidici di Torino, vi sono state per loro cura distribuite: una sola invocherò qui in appoggio dell'emendamento che vi è sottoposto, essa ha la data del 17 novembre 1833, e varrà per tutte, tanto è precisa e risolutiva; è così concepita:

« Per le presenti, ecc., mandiamo accettarsi la finanza di lire 40,000 offerta dal collegio dei procuratori (di Torino), e, essa mediante, è confermato al medesimo la fissazione delle piazze dei procuratori al numero di 39 che debbano esercitare privatamente ad ogni altro la loro professione di procuratore avanti qualunque magistrato, tribunale, giudice o delegato, tanto costituito che da costituirsi nella città di Torino, » ecc.

Questo solenne contratto, munito di tutte le formalità che erano prescritte nell'epoca in cui emanava e che sono le interinazioni della Camera de' conti e del Senato, costituisce o no quell'impegno inviolabile dello Stato, a cui si riferisce l'articolo 54 dello Statuto?

Il diritto di patrocinare avanti il magistrato di cassazione, una volta creato e posto in attività, costituisce egli o no una proprietà inviolabile dei causidici collegiati di Torino?

La cosa è così patente, che non ha bisogno di alcuna di-

mostrazione; ella è anzi, a mio credere, tale da non potersi porre in discussione, perchè il farlo varrebbe lo stesso che porre la mano nello Statuto, violare una delle più sacrosante, delle più vitali massime con esso sancite, quali sono l'inviolabilità delle proprietà, la inviolabilità degli impegni dello Stato.

Ha detto taluno degli oratori che hanno preso la parola sopra questa legge, lo fa sentire la Commissione nel discorso che vi ha fatto precedere, che vi sono diritti sovrani che sono inalienabili, quasi che tale fosse quello che compete ai procuratori della capitale di patrocinare esclusivamente avanti il magistrato di cassazione, avanti ogni altro magistrato giudiziario si volesse introdurre. Si potrebbe anche da tal altro citare l'alinea dell'articolo 19, a tenore del quale, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può esser tenuto a cedere la proprietà in tutto od in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi.

Ma supponiamo anche che così sia dell'incontrastabile proprietà de' causidici di Torino di patrocinare avanti il magistrato di cassazione; conformemente alle leggi che reggono le espropriazioni forzate per ragione di utilità pubblica, potremo noi, senza infrangere queste leggi, spogliarli di tale loro proprietà, senza farvi precedere l'accertamento della dovuta indennità e il corrispondente compiuto suo pagamento, senza sentirli perfino, senza prevenirli che si vuole occupare il loro terreno?

Ciascuno di voi conosce le norme che tengono dietro alla espropriazione forzata. Essa nel nostro paese ha luogo con frequenza nella costruzione delle pubbliche strade. Ebbene in qual modo il Governo del Re si mette al possesso della proprietà di un cittadino?

Esso, rappresentato ordinariamente dall'appaltatore, tratta prima col proprietario, e non riuscendo l'amichevole conciliazione, allorchando occorre di piastre si patisce, il tribunale competente risolve le controversie, stabilisce l'indennità; e sino a che non è compiutamente soddisfatta non si può porre mano alla proprietà che si vuole per causa di utilità pubblica occupare.

Queste sono le norme prescritte per le forzate espropriazioni; altrimenti facendosi si violerebbe ad un tempo e lo Statuto e quelle norme, violazione che mi lusingo non sarete per commettere voi, signori, col non adottare l'emendamento che vi viene proposto dall'onorevole Sineo.

Alle quali considerazioni di pretto ineluttabile diritto permettete che altre ve ne aggiunga di convenienza alle molte già sviluppate opportunissimamente dall'onorevole preopinante.

Parlando delle cause che si fanno avanti i tribunali, delle cause tutte cui possa avvenire di essere portate avanti il magistrato di cassazione, si sono dette molte, forse soverchie cose degli avvocati, poco o nulla dei procuratori, quasi che vi potessero essere estranei o non vi appartenessero che per incidenza, o, come perfino da taluno si è lasciato travedere, non fossero che sollecitatori, pagatori di diritti e delle tasse, spedizionieri per il movimento delle carte.

È questo, o signori, un gravissimo errore, e me ne appello allo stesso onorevole ministro della giustizia, a non pochi distintissimi avvocati patrocinanti che qui seggono.

Le nostre leggi, la nostra procedura danno l'esclusivo patrocinio delle cause, la responsabilità che vi va annessa, che è pur gravissima, ai soli procuratori collegiati; nessuno, assolutamente nessuno può essere sentito avanti un tribunale collegiale, intendo di accennare specialmente i tribunali di prima cognizione ed i magistrati d'appello, che tranne qual-

che scarsa eccezione costituiscono, si può dire, tutta la palestra dei patrocinanti, la loro principale occupazione; nessuno vi può essere ammesso senza il ministero del procuratore. Né avvocati, né notari, né altri qualsivoglia, sono sentiti, possono essere ammessi; e vi posso assicurare, appoggiato alla esperienza di cinque e più lustri, che ben più della metà delle cause che si fanno avanti i tribunali di prima cognizione, un buon numero di quelle che si fanno innanzi ai magistrati di appello sono trattate esclusivamente dai causidici senza il concorso dell'avvocato, del quale si può sempre fare senza in tutte le cause, quando invece nessuna causa può farsi dall'avvocato senza il concorso del procuratore, ed allora solo l'avvocato concorre col procuratore nel trattamento della causa, lo soccorre coi suoi lumi, lo assiste col suo sapere, quando vi è dal procuratore chiamato, e lo è sovente o per desiderio del litigante, o perchè il procuratore prudente, zelante dell'interesse della clientela, nelle questioni più astruse ed intricate, non fidandosi della propria esperienza, ricorre alla scienza dell'avvocato, egualmente come accade non di rado che avvocati provetti, sapientissimi, si consultano tra loro nelle questioni le più delicate e rilevanti.

A questi brevi cenni in via di fatto chi potrà contendere la spontanea conseguenza della convenienza, dirò di più, della necessità di ammettere i procuratori avanti la Cassazione? Mi spiego.

A voi tutti, signori, è noto che il magistrato di cassazione non ritiene mai le cause che gli si recano dinanzi per l'esecuzione de' suoi giudicati; desso ammette l'istanza, ovvero, se scorge violazione della legge, adotta gli errori e rimanda ai precedenti giudici la causa per la riforma del giudicato, giusta le norme che prescrive. Ne avviene da ciò che in qualunque ipotesi, quale siasi l'esito del giudicato della Cassazione, la causa deve necessariamente sempre far ritorno ai giudici, dalla cui sentenza si è voluto riclamare.

Se non ammettete i procuratori avanti la Cassazione, cosa sarà di tutte le cause, e singolarmente di quelle che, come vi ho detto di sopra (e vi ho detto la pura e mera verità), si trattano dal solo procuratore? E esso le ha incominciate tutte, esso le ha trattate tutte, o solo, o col concorso dell'avvocato, esso ne ha di tutte l'esclusiva contabilità e responsabilità; ma perchè, per quale ostilità, si dovrà spogliarlo del diritto di proseguire nel patrocinio, massime di quelle cause che ha trattate senza il concorso dell'avvocato, si dovrà, dico, escluderlo dal patrocinio della fattura esclusivamente sua nel periodo più importante più delicato, laddove si tratta di conoscere dal supremo moderatore della legge se vi fu o no alla medesima infrazione? Perchè si vorrà escluderlo quando siamo certi che in qualunque ipotesi questa causa dee tornare a lui? Perchè si vorrà costringere il cittadino che è contento del suo procuratore, che non si vale del consulto dell'avvocato, a cambiare patrocinante, ad aprire nuovi conti con nuova persona, a portare via le carte da quella di sua confidenza cui sa di dovergliene poi riportare?

Ammettendo i procuratori avanti la Cassazione non interdice il consulto, l'opera dell'avvocato al litigante che la vuole; al contrario, non ammettendoli, voi l'obbligate a cosa che potrebbe o vorrebbe non fare.

Nè mi si opponga che questo mio argomento possa condurre all'assurdo, derivante dall'esempio che mi si potrebbe citare di procuratori avanti i tribunali di prima cognizione, nei luoghi dove non vi sono anche i magistrati di appello, i quali si veggono pure esclusi dal patrocinio in grado di appello di cause da essi esclusivamente trattate, che poi ad essi ritornano.

La cosa è ben diversa: in questi casi dell'appello dai tribunali di prima istanza ai magistrati di appello, il procuratore ha finita la sua causa che a lui non è più rimandata, salvo quando viene confermata la sentenza profertasi dai primi giudici, e in questo caso nulla rimane a farsi; chè se quella sentenza si ripara, la causa a lui non ritorna più, se la ritiene il magistrato di appello.

Conchiudo come ho incominciato; io appoggio l'emendamento dell'onorevole deputato Sineo; mi lusingo che voi tutti, convinti del diritto del collegio dei causidici della capitale al patrocinio avanti il magistrato di cassazione, della convenienza di ammetterli, coll'ammettere l'emendamento che vi è proposto darete una nuova solenne prova dell'imparziale illuminata giustizia che vi distingue.

MIGLIETTI. Nel giorno in cui fu aperta la discussione sul progetto di legge che ci occupa io dichiarai schiettamente essere mia convinzione che il patrocinio innanzi al magistrato di cassazione non possa corrispondere ai bisogni della giustizia ed ai veri interessi dei cittadini, ogniquale volta il medesimo non era affidato ad un dato numero di avvocati i quali si applicassero esclusivamente a questo patrocinio.

Se, non ostante quest'intima convinzione, io nell'esame della legge mi dimostrai propenso per una maggior larghezza, ciò non avvenne se non per questa ragione: non avendo io trovato nella legge le garanzie di capacità che necessariamente doveva aver di mira il legislatore, io ho creduto che dal punto in cui si rinunciava di badar troppo d'avvicino all'interesse della giustizia per far cessare un privilegio e per far luogo all'esercizio di un diritto più ampio, questo diritto non dovesse più ricevere limitazione alcuna. In altri termini, io ho trovato che colla legge proposta si venivano ad ammettere all'esercizio del patrocinio innanzi al tribunale di cassazione molti i quali non sono incontestabilmente più in grado di assumere questo patrocinio, perchè da lungo tempo hanno trascurato gli studi legali, e che dopo aver ammessi coloro i quali per propria volontà si erano resi incapaci ad esercitar questo diritto, non si dovesse poi escludere una classe, nella quale molti ve n'erano i quali potevano esserne capaci.

Relativamente poi ai procuratori, io ho accennato semplicemente che essi per concessioni antiche avevano il diritto di postulare non solo in concorrenza cogli avvocati, ma anche esclusivamente degli avvocati stessi. Con ciò io non ho voluto dire che fosse conveniente ammettere i procuratori; ma allo stato attuale della legge io stimo essere assolutamente necessario il farlo, poichè colla legge che ci è proposta, mentre si sono conservate le forme prescritte dal regio editto 30 ottobre 1847 relativamente al mandato speciale ed all'elezione di domicilio nello studio e nella persona di uno degli avvocati, non si è potuto altrimenti provvedere a questa formalità, salvo prescrivendo che quei ricorsi i quali sono sottoscritti dagli avvocati della provincia debbano indicare la elezione del domicilio presso un avvocato ammesso al patrocinio dinanzi al magistrato di cassazione, il quale abbia la sua residenza in questa città, e si è stabilito che il mandato speciale dovesse essere spedito in capo a questo stesso avvocato, il quale ha residenza nella capitale. Ma a quale condizione si riduce l'avvocato patrocinante nella capitale con questa disposizione?

Può accadere che un ricorso il quale contiene l'elezione di domicilio nel suo studio e nella sua persona sia inviato ad un avvocato della capitale da una città di provincia. Questo ricorso, compilato da un avvocato di provincia, verrà letto dall'avvocato, ma questi, esaminati gli atti, studiata la causa, può credere che il ricorso non debba essere presen-

tato, e che la sentenza non contenga materia di cassazione: in questo caso dovrà egli tuttavia accettare l'elezione di domicilio ed accettare il mandato speciale affine di non pregiudicare il cliente?

Ma ciò non risponde allo spirito della legge. Può ancora presentarsi un altro inconveniente.

Gli avvocati, sia per riposarsi delle loro fatiche, o per altri motivi, abbandonano soventi il loro studio e non solo nella stagione delle ferie, ma anche talvolta nelle epoche giuridiche. Ora se avviene un'intimazione in questo tempo può provvedersi alla presentazione del ricorso alla notificazione? No certamente. Gli avvocati, abbandonando il loro studio, sono usi (almeno taluno di essi) a lasciar un collaboratore, altri lasciano soltanto i praticanti, altri lasciano lo studio affatto deserto; pochi poi danno a coloro che li rappresentano nella loro assenza la facoltà di aprir le lettere e di provvedere agli affari che occorrono.

Vede adunque la Camera come siffatta disposizione esponga quelli che si provvedono in Cassazione al pericolo di vedere rigettato il loro ricorso per difetto di forma, o perchè il ricorso non sia stato presentato a tempo, oppure soltanto perchè l'avvocato non abbia tosto notificato all'avvocato corrispondente l'intimazione od altro atto qualunque.

D'altronde è d'uopo avvertire che l'avvocato patrocinante in Torino sarà ridotto, secondo questa legge, non di rado alla condizione di ricevere gli atti, trasmettere le memorie al magistrato di cassazione, ricevere l'usciera che viene a presentargli il controricorso, comunicar questo all'avvocato corrispondente, e da ultimo, quando verrà il giorno in cui la causa sarà chiamata in ispedizione, recitare la disputa dell'avvocato di provincia.

Ma, o signori, noi in Torino non ci permettiamo tal cosa, nemmeno con i nostri praticanti, ed io penso che nessuno certamente andrebbe a leggere la disputa di un altro avvocato.

Dirà forse taluno: l'avvocato in Torino esaminerà la causa: ma io osservo che in tal caso vi sono due avvocati, e quindi da questo anche apparisce quando sia più opportuno che l'avvocato di provincia attenda al patrocinio della causa, e che lasci al causidico l'ufficio di istrurla, di rimandarla al cliente. Ed invero il causidico ha lo studio continuamente aperto, e può aver maggior facilità per le comunicazioni e per tutti gli atti occorrenti; facilità queste che all'avvocato mancano assolutamente, talchè tale ufficio sarebbe per questo più malagevole e non decoroso. Egli è perciò che lasciando in disparte la questione se i procuratori abbiano, a tenore della loro concessione, il diritto di essere o no ammessi, diritto che io metto molto in dubbio, credo che nella condizione in cui si trova la legge non si possa fare a meno di ammetterli, imperocchè lo richiede il decoro degli avvocati, i quali non devono essere posti nella condizione di chi non ha altro che ad istruire le cause, e lo richiede più specialmente l'interesse degli stessi clienti, perchè è assolutamente necessario che quelle persone, presso le quali il domicilio deve essere eletto in Torino, abbiano studio aperto e residenza continua, o quando essi anchino abbiano altri che li rappresenti.

Per questi motivi io sono costretto ad insistere perchè anche i causidici siano ammessi.

MOILLARD, relatore. Messieurs, les honorables députés qui viennent de traiter la question, l'ont traitée d'une manière très-étendue; elle l'avait déjà été suffisamment dans la discussion générale, où l'on a répondu à une quantité d'objections reproduites aujourd'hui. Par conséquent, je me limite-

rai à quelques observations qui, je crois, n'ont pas encore été faites; seulement je serai obligé d'en répéter quelques-unes.

Les trois orateurs qui m'ont précédé ont invoqué les droits que les procureurs ont obtenus des souverains anciens pour patrociner toutes les causes devant tous les tribunaux. M. Botta vous a même cité une des concessions qui leur avait été accordée par les souverains. J'avoue avec M. Botta que, suivant leurs expressions, ces concessions sont les plus amples possibles; et je les apprécierai dans toute leur étendue, et pour cela il me suffira de rappeler brièvement ce que j'ai dit dans une autre séance, que les avocats et les procureurs, comme les juges, forment partie essentielle de l'organisation des tribunaux.

Je dis que cette organisation est une attribution directe de la souveraineté, et qu'une partie quelconque de la souveraineté est, de sa nature, inaliénable. Je crois que personne, ici, ne pourra me contester la justesse de cette observation. De là dérive un point de dissidence entre M. Sineo et moi sur la manière d'apprécier les concessions invoquées par les procureurs. M. Sineo les considère comme des contrats véritables, légitimes et obligatoires jusqu'à vous empêcher de régler de la manière que vous jugeriez plus convenable l'organisation du tribunal de cassation; et moi je soutiens que ce contrat, quelque ait pu être son titre onéreux, n'a jamais été et n'a jamais pu devenir légitime, parce que son objet unique, la faculté perpétuelle de patrociner devant tous les tribunaux créés et à créer n'était pas aliénable, parce qu'un souverain quelconque, quelque puissant qu'il soit, ne peut faire une loi qui oblige perpétuellement ses successeurs de manière à ne pouvoir jamais la changer ou modifier suivant les temps, les lieux et les circonstances.

Il me semble qu'un tel principe est non-seulement juste, mais qu'il doit être en quelque sorte évident dans cette enceinte où vous en avez fait, il y a peu de jours, une application des plus solennelles; alors comme aujourd'hui on invoquait des contrats civils portant concession relativement à l'organisation d'un tribunal exceptionnel, et le Parlement tout entier a considéré qu'en supposant même qu'un de tels actes pût revêtir la nature d'un contrat, il ne serait ni légitime, ni obligatoire, parce que son objet ne pouvait être aliénable surtout à perpétuité; conséquemment on ne peut ici ni raisonnablement, ni convenablement invoquer le privilège perpétuel accordé aux procureurs pour vous empêcher de régulariser et d'organiser la justice du pays de la manière que vous le jugerez plus convenable.

Sur cette question je vous ai déjà cité un exemple célèbre. En France, avant 1791, les avocats au Conseil du Roi jouissaient des mêmes droits, et avaient les mêmes concessions que les procureurs de Turin invoquent aujourd'hui. L'Assemblée constituante à laquelle la question fut portée, comme elle l'est aujourd'hui devant vous, ne s'y arrêta pas un seul instant, et, ce qui est le plus remarquable, c'est qu'il n'y eût pas un seul orateur qui se leva pour soutenir un tel droit et de telles conséquences, et l'Assemblée statua *ex integro*, sauf à voter ensuite la question d'indemnité; ce qui semble rendre désormais la solution de cette question tout-à-fait incontestable.

De là, en conséquence, il paraît résulter que nonobstant toute espèce de concessions qui auraient pu être faites, vous avez le droit certain de statuer *ex integro* dans le cas qui se présente, et qu'en outre ce même droit appartenait au législateur votre prédécesseur lorsqu'il a fait la loi sur l'organisation de la Cour de cassation, dans laquelle les procureurs

n'ont point été admis. Aussi personne n'a élevé des doutes jusqu'à présent sur la légitimité de cette loi que vous reconnaissez au contraire de la manière la plus formelle, sans vouloir lui porter atteinte en aucune manière, sauf dans un seul cas, mais pour mieux en assurer l'exécution.

Ici se présente naturellement une question préalable susceptible par elle seule de repousser du moins pour le moment les prétentions de nos adversaires, et qu'on peut établir ainsi : la loi de Cassation subsistant dans toute son intégrité, le Gouvernement du Roi, que s'était réservé la faculté de nommer les avocats qu'il jugerait convenables pour plaider devant cette Cour en excluant les procureurs, vous a proposé une seule modification, celle de nommer vous-mêmes ces avocats et d'adopter même une législation sur ce seul point. Cette modification a suivi la voie ordinaire des bureaux de la Commission, et est arrivée jusqu'à vous : vous devez donc la décider de la manière que vous jugerez la plus convenable, mais vous ne pouvez en l'état sortir de cette question et entrer dans le nouveau système qui vous est proposé, parce que ce système tend à changer d'une manière notable la loi de Cassation elle-même, et parce qu'il n'a point encore passé par les épreuves constitutionnelles, c'est-à-dire, qu'il n'a point subi la voie de la présentation et de la prise en considération des bureaux et des Commissions.

Si ce système pouvait être examiné il s'agirait de déterminer le rôle que l'on pourrait donner aux procureurs devant la Cour de cassation, et pour cela il faudrait nécessairement consulter les exigences de la loi et les besoins des justiciables.

Or celles-ci peuvent être divisées en deux parties bien distinctes : la partie matérielle et la partie intellectuelle, c'est-à-dire la simple question de droit. La loi qui organise la Cour de cassation subsiste, et admet seulement les avocats à y patrociner la question de droit seule ; ce n'est pas là d'ailleurs une innovation, parce que, dans l'ancien usage, les avocats étaient toujours spécialement chargés de la question de droit, celle des formalités était réservée spécialement aux procureurs. Maintenant quelles sont les formalités qui, par cet édit même, sont établies ? Elles se réduisent à des actes très-simples : ils consistent à faire le dépôt matériel des recours, des contre-recours, non pas devant le magistrat de cassation, mais simplement devant son secrétaire ; c'est vraiment l'œuvre d'un homme de peine, ce n'est pas l'œuvre d'un homme intelligent et se livrant à des occupations sérieuses, et je ne conçois pas comment des procureurs distingués pourraient ambitionner une telle charge ; et dans le cas où ils l'obtiendraient, je demanderai même à ceux qui se trouvent dans cette enceinte s'ils l'exerceraient par eux-mêmes, et s'ils n'emploieraient pas plutôt un homme de peine que les avocats peuvent employer également ?

M. l'avocat Sineo nous a dit que, si l'on privait les procureurs du droit de patrociner devant la Cour de cassation, eu égard aux concessions qui leur avaient été faites, il faudrait les indemniser nécessairement. Sous ce rapport, il me semble que l'indemnité à leur accorder se réduirait à bien peu de chose, si l'on en juge par la privation de remplir les formalités matérielles ci-dessus mentionnées, formalités qu'ils ne rempliraient pas eux-mêmes si on les y obligeait personnellement ainsi qu'on le pourrait. D'ailleurs, si, comme je vous l'ai déjà fait observer dans une autre séance, il y a une question qu'on nous dit pendante devant les tribunaux nous ne pouvons pas la traiter ici. Il faut laisser la justice faire son cours et nous occuper dans la plénitude de nos droits du point de législation qui nous est soumis.

On a fait ensuite plusieurs difficultés sur la manière dont on pourrait remplir les formalités requises devant la Cour de cassation, en admettant le système proposé.

A cet égard, j'ai besoin de vous dire quel a été l'esprit et le but de la Commission, de vous démontrer qu'en exécutant la loi toutes les opérations peuvent se faire parfaitement bien, aussi bien qu'elles sont allées jusqu'à présent, et peut-être même avec plus d'avantage pour les parties et les défenseurs. Jusqu'à présent, qu'a-t-on fait ? Comment se sont traitées les causes devant la Cour de cassation, et surtout les causes des provinces, puisque c'est là la seule raison qui ait engagé le Ministère et la Commission à former un projet de loi pour le patrocine devant la Cour de cassation ?

Dans les provinces, lorsqu'une sentence était prononcée, et qu'il fallait recourir en Cassation, les justiciables qui ne connaissaient nullement les avocats de la capitale s'adressaient à l'avocat de leur confiance, qui connaît à fond le fort et le faible de la cause qui lui est soumise, faisait ordinairement un mémoire ou bien il rédigeait lui-même le recours qu'il transmettait à l'avocat résidant dans la capitale. L'avocat résidant dans la capitale donnait ensuite ce recours à un des avocats admis à patrociner devant la Cour, et la cause était portée définitivement devant la Cour de cassation.

Voilà comment les choses allaient, et si l'on me demande si elles allaient bien, je répondrai qu'elles allaient parfaitement bien. Ce système ne présentait aucun inconvénient.

Je puis même apporter ici une attestation irrécusable, celle des premiers magistrats de la Cour de cassation qui l'ont vu fonctionner de près, et qui attestent qu'il mérite incontestablement la préférence.

Maintenant qu'a voulu faire et qu'a fait réellement votre Commission ? Elle a voulu donner un caractère officiel à ce qui se faisait toujours, à ce qui doit se faire nécessairement, eu égard aux circonstances des temps, des lieux, des personnes et des choses. Elle a voulu simplement donner à l'avocat de la province une position honorable et officielle, en le plaçant à côté de l'avocat de la capitale, et, en cela, elle a cru agir dans l'intérêt direct de la justice et des justiciables. Une simple et juste observation suffirait pour le faire comprendre. Quelle que soit l'étendue des lumières, de la capacité des avocats de la capitale, quelque étude qu'ils aient fait sur une cause, ils peuvent cependant omettre dans la chaleur de la plaidoirie des moyens, des circonstances essentielles qui n'échapperaient pas à l'avocat de la province lorsqu'il se trouverait présent, soit parce qu'ayant fait une plus longue étude de la cause des personnes, des circonstances et des moyens, il y aurait présomption qu'il la connaîtrait mieux, soit parce qu'il serait moins préoccupé de la défense principale, soit enfin parce que la fable nous apprend qu'un rat pouvait délivrer un lion. Par tous ces motifs votre Commission a cru qu'elle ne pouvait ni ne devait laisser l'avocat de la province muet à côté de son collègue de la capitale, et que la plus exacte justice exigeait qu'on lui donnât la parole.

Mais en cela a-t-elle porté atteinte aux droits, aux prérogatives, à la dignité des avocats de la capitale ? Non, messieurs, cette pensée ne lui est pas même venue, et rien dans le projet ne peut permettre même le simple soupçon. Au contraire, elle statue d'une manière toute spéciale que le mandat principal, nécessaire, exigé impérieusement par la loi, devrait toujours être expédié à la personne et au domicile d'un des avocats de la capitale qui se trouve par-là véritablement constitué le *dominus litis*. Maintenant à cette disposition principale l'on a fait une simple addition, celle d'un mandat adjoint pour l'avocat de la province ; mais par-là a-t-on

voulu donner la préséance à ceux-ci sur ceux-là? Rien ne peut le faire soupçonner: au contraire, l'observation que je viens de vous soumettre suffit pour écarter tous les soupçons, puisque MM. de la capitale conservent le mandat nécessaire, et les provinciaux n'obtiennent que le mandat facultatif.

Si la Commission n'a pas réglé les choses ultérieurement, on peut en donner une explication facile à comprendre, et que vous ne pouvez récuser. Comme l'on vous a dit dans cette enceinte, la profession d'avocat est digne, élevée, placée à la hauteur de toutes les magistratures. Pour bien la remplir, il faut réunir des qualités essentielles et surtout l'instruction, la probité, la loyauté incontestables. Remplissant une mission toute de confiance, l'avocat se doit tout à son client; son intérêt légitime doit être son but unique, et les bons rapports entre confrères est une nécessité de leur vie publique. Partant de là, votre Commission a cru que l'intérêt des justiciables, la nécessité des circonstances, la bienveillance et le sentiment de justice régleraient mieux ce qui restait à faire que toutes les lois écrites qu'on pourrait imaginer. Ainsi, suivant toutes les probabilités, qu'arriverait-il dans l'état de la loi qui vous est soumise? Les avocats de province continueront à faire ce qu'ils ont toujours fait, ce qu'ils doivent faire nécessairement; ils feront un mémoire sur l'état de la cause ou bien le recours ou contre-recours; ils le transmettront à leur collègue de la capitale, qui lui donnera cours sans même être obligé de le signer, puis dans toutes les causes ordinaires celui-ci resterait toujours seul chargé du procès, sans augmenter ni les frais, ni le travail; la besogne serait divisée entre deux dans le plus grand intérêt du justiciable. Remarquez surtout: on évite un grand inconvénient qui pourrait se présenter. Souvent il y a une grande difficulté pour réunir toutes les pièces d'un procès et les transmettre à l'avocat de la capitale; dans ce cas l'avocat de la province, plein de sa cause, peut facilement avec quelques pièces seulement faire un recours qui serait transmis dans les délais à l'avocat de la capitale qui serait lui-même, en pareil cas, dans l'impossibilité de formuler un tel recours et qui risquerait de laisser écouler les délais de rigueur, ce qui pourrait également arriver si celui-ci ne partageait pas l'opinion du recours. Dans ce cas, il se bornerait à le déposer sans le signer, puis à prévenir son collègue, qui ferait ensuite ce qu'il jugerait convenable: de cette manière la justice et les convenances seraient pleinement satisfaites.

Maintenant, dans les causes extraordinaires les avocats de province pourraient venir dans la capitale soit pour le besoin réel de la cause, soit pour satisfaire aux désirs et même aux craintes de son client: alors, tout en accomplissant un devoir, ils trouveraient l'occasion de lier de bons rapports avec les avocats de la capitale, ce qui ne serait pas même étranger au plus grand bien de la justice: la cause se traiterait en congrès, et la bienséance, les égards naturels distribueraient le rôle de la défense, et la justice serait encore pleinement satisfaite.

Si j'apprécie les choses de cette manière, ce n'est certes pas idéalement et par optimisme; j'ai pour moi l'expérience, la fraternité bien connue de plusieurs avocats distingués de cette capitale, et j'ai lieu de croire que la masse est animée des mêmes sentiments.

Ainsi, messieurs, le système qui vous est présenté satisfait pleinement à toutes les exigences de la loi, à tous les besoins des justiciables, qui ont le plus grand intérêt à le voir adopter même sous le rapport de l'économie.

Enfin, MM., je finirai en faisant une observation essentielle: je vous répéterai que cette loi qui vous est proposée n'est encore que transitoire, qu'un simple système d'épreuve. En la laissant fonctionner jusqu'au nouveau Code de procédure vous en connaîtrez le fort et le faible, sa bonté ou ses inconvénients, et alors vous pourrez l'adopter, la modifier ou la changer avec pleine connaissance de cause, aidés par l'expérience et par vos discussions actuelles qui pourront trouver place dans le sein de la Commission chargée d'élaborer le nouveau Code.

Toutefois je dois ajouter qu'il me semble que les discussions qui ont été faites dans cette enceinte démontrent qu'aucun des systèmes proposés n'est encore le vrai, le juste, celui qui est le plus propre aux justiciables dont l'intérêt doit être le but direct de nos considérations, et je crois que nous n'aurons véritablement atteint ce but que lorsque nous ferons faire dans les provinces la procédure, ou plutôt les formalités matérielles exigées par la loi de Cassation. Lorsque le justiciable pourra faire faire à son domicile ces formalités, son recours, contre-recours et au pis aller un avis en droit, et que le tout pourra être transmis sans frais au magistrat, pour lors, et pour lors seulement l'homme peu fortuné des provinces commencera à comprendre qu'avec peu de frais il jouira des avantages réservés aujourd'hui aux écus des riches, et il commencera à ajouter foi au principe de l'égalité de tous devant la loi.

PRESIDENTE. La proposizione dell'avvocato Sineo consiste nell'ammettere i caudidici a patrocinare avanti al magistrato di cassazione.

JACQUEMOURD ANTONIO. J'aurais quelques réflexions à faire en réponse aux observations jusqu'ici émises par l'honorable M. Mollard. Je crois qu'on peut affirmer sans crainte que ne pas admettre les procureurs collégiés de Turin à plaider en Cour de cassation, c'est rendre illusoire la faculté qu'on a l'air d'accorder aux avocats de province de soutenir des procès par-devant ladite Cour. En effet, les procureurs turinois ne pouvant, selon le système de la Commission, paraître devant cette juridiction, je demande quelle est la personne qui s'occuperait dans la cause, qui présenterait d'une manière authentique la requête de recours ou de contre-recours envoyée dans cette capitale par le jurisconsulte de province; je demande quelle est la personne qui remplirait les autres formalités pour terminer l'instance devant la Cour suprême. S'il n'y a que les avocats qui puissent plaider devant cette juridiction, il est certain qu'un avocat de Turin ne voudra pas facilement se charger de mettre en cours une plaidoirie dont il n'est pas l'auteur, de faire des incombances matérielles dans une affaire dont il n'a pas fait la principale écriture introductive. Un procureur, au contraire, se charge naturellement de ces formalités courantes; il se met en rapport avec l'avocat de province et conduit la procédure sous la direction de ce dernier. Mais admettons ce qui ne peut être, c'est-à-dire, que l'avocat de Turin se chargera de mettre en cours l'écriture de l'avocat de province; un cas particulier peut alors se présenter, celui où il serait nécessaire de fournir d'autres moyens et de faire quelque formalité importante; alors qu'advient-il? L'avocat de Turin sera obligé de voir et d'étudier le dossier *ab ovo*, de se mettre au courant de la procédure comme l'avocat de province. Dès lors le justiciable se trouvera dans la nécessité de payer doubles émoluments, c'est-à-dire les honoraires de l'avocat de province et ceux de l'avocat de Turin. D'autre part on ne peut pas supposer que les avocats de province viendront plaider en personne à Turin; cela ne peut arriver que dans des cas

exceptionnels et excessivement rares. En conséquence, voulant que la faculté de plaider en Cour de cassation soit un droit que les avocats de province puissent réellement exercer, j'opinerais vivement pour l'admission des procureurs collégiés de Turin, proposée par l'honorable M. Sineo, admission qui est la suite rigoureuse de celle des avocats de province. Cette disposition concilierait parfaitement les besoins de la justice avec les intérêts des justiciables.

MOLLARD, relatore. Répondant à l'honorable préopinant, je répéterai que les avocats des provinces ont l'habitude, lorsqu'il s'agit de recourir en Cassation, de faire ou un mémoire à consulter ou le recours même ou contre-recours qu'ils transmettent à l'avocat de la capitale qu'ils choisissent eux-mêmes, et qui pour l'ordinaire signait le contre-recours sans qu'on ait vu manifester aucune répugnance sous ce rapport. Je répéterai encore que ce qui s'est fait jusqu'à présent doit nécessairement se faire afin de mettre le client de province en relation avec l'avocat de la capitale, qui pour l'ordinaire lui est tout à fait inconnu, et qui a besoin qu'on lui explique toutes les particularités de la cause que les actes mêmes de la procédure ne peuvent lui faire connaître, et comme à cet égard personne n'est plus apte à le faire, et à le faire avec le moins de frais possible que l'avocat de la province, j'en conclus que son ministère restera toujours inévitable, soit que vous l'admettiez, soit que vous ne l'admettiez pas en Cassation.

J'ajouterai encore que le système dans l'état de la loi est non-seulement nécessaire, mais qu'il est évidemment le moins dispendieux pour le justiciable, car contrairement à l'opinion que paraît manifester l'honorable M. Jacquemoud, je dirai que la procédure de Cassation ne se compose pas de plusieurs actes ou écritures comme les procédures devant les autres tribunaux, mais qu'elle se réduit au seul recours ou contre-recours, après lequel viennent les plaidoiries ou avis en droit.

Dans cet état de choses, en faisant faire à l'avocat de province le premier acte, et laissant tout le surplus à l'avocat de la capitale, il n'y a toujours qu'une seule œuvre partagée entre deux hommes qui partagent encore les honoraires indispensables pour un seul: conséquemment le justiciable fait par-là le moins de frais possible, à moins qu'il ne veuille un service extraordinaire que justice ne peut lui refuser, mais toutefois sans répétition des plus amples frais.

Maintenant si l'on admettait les procureurs, il faudrait ou limiter leurs fonctions aux simples formalités ou les adjoindre à la défense de la question de droit. Dans le premier cas, j'ai déjà démontré qu'ils formeraient un rouage inutile, peu lucratif et surtout très-peu honorable; et qui, notez-le bien, ne dispenserait jamais le client d'employer l'avocat de la province et l'avocat de la capitale pour la plaidoirie. Dans le second cas, ce serait alors un nouvel avocat que vous admettriez conjointement avec l'avocat de la province et de la capitale, un avocat qui, comme celui-ci, devrait faire un premier examen du procès, lequel est toujours très-dispendieux, et profiterait peu au client, puisque vous ne pouvez pas même exiger des procureurs les longues études que vous exigez des avocats, et alors vous doubleriez et tripleriez les frais du justiciable sans aucune utilité pour lui. Voilà, messieurs, où vous conduirait le système de nos adversaires.

Par ces motifs, je conclus de plus fort à son rejet et au maintien du projet de la Commission accepté par le Gouvernement.

Voci. Ai voti! ai voti!

SINEO. Io intendo di osservare che non si può ammettere il sistema della Commissione dopo quanto è stato deciso dalla

Camera nelle due precedenti votazioni, senza portar di necessità, come diceva l'onorevole deputato Jacquemoud, un gravissimo aumento di spese a danno dei clienti.

Invano ricorre l'onorevole relatore allo stato attuale di cose, dicendo che adesso si usa di venir a Torino con un consulto di un avvocato provinciale al quale si unisce l'avvocato qui residente, imperocchè questo è appunto il male a cui si debbe rimediare.

La Commissione non ha considerate tutte le conseguenze della deliberazione presa dalla Camera. Ritenga la Camera che vi sono circa 150 iscritti nell'albo degli avvocati presso il magistrato di Torino, i quali saranno ammessi a patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione; ora si noti che molti tra questi non risiedono a Torino, vengono a prestare il loro giuramento, e poi vanno chi ad Ivrea, chi ad Alba, chi a Cuneo. Il savoiardo, l'uomo di Bonneville, di Sarzana non sa chi abiti e chi non abiti in Torino.

Che cosa può fare quest'uomo, quando vuol eleggere un avvocato a suo difensore, che lo rappresenti alla Corte di cassazione?

Accadrà talvolta ch'egli sia costretto a prendere in mano il *Palmaverde*; farà forse come quel milanese, che, volendo scegliere un avvocato a Torino, e ricercando perciò nel *Palmaverde* un nome che lo appagasse, trovò quello di un certo avvocato Migliore: ebbene, disse, prenderò il migliore. (*Bisbiglio*) Questo uomo, dico, sceglierà nel modo che il suo senno sarà per suggerirgli: ma se la sua scelta cade sopra un avvocato che non abiti a Torino, allora che cosa accadrà? Sarà nullo il ricorso. Vede dunque la Camera a quale inconveniente ci esporremmo se non vi fosse un modo da far sì che la scelta non possa cadere sopra persona che abiti fuori di Torino. Questo modo non c'è, per ciò che concerne gli avvocati. Lo ignora persino il magistrato, perchè dall'elenco non risulta se abitino a Torino o no, perchè abbiamo molti esempi d'avvocati, che, dopo un lungo esercizio del loro patrocinio a Torino, andarono in provincia, continuarono a venir a prestare il loro giuramento, e si mantengono in diritto di essere iscritti nell'*album* come gli altri.

Per contro i procuratori hanno il loro ufficio in Torino; quegli dunque che non conoscerà l'esistenza d'un avvocato di Torino, potrà rivolgersi ad un procuratore.

La Camera poi sicuramente non ha dimenticato che in molti casi non è necessaria davanti al magistrato di cassazione la scienza di un giureconsulto: quando si tratta, e mi rincresce di doverlo ripetere, quando si tratta di denunciare una materiale violazione di una forma, basterà che si mandino le carte ad un procuratore di Torino, il quale presenterà il ricorso in Cassazione. La Commissione non ha risposto a questo argomento. Perchè mai vorremmo richiedere l'intervento di un giureconsulto, laddove la sua scienza è affatto inutile?

PRESIDENTE. La proposizione del deputato Sineo è di ammettere i causidici collegiati di Torino a patrocinare avanti il magistrato di cassazione.

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta.)

Dopo le varie proposizioni dei deputati Mellana, Gianone e Sineo, accettate dalla Camera, l'articolo primo, sul complesso del quale ora si debbe votare, potrebbe, a mio avviso, essere steso nei termini seguenti:

« Tutti gli avvocati aventi l'età di 50 anni compiuti, dopo cinque anni di patrocinio per quelli che esercitano la loro professione davanti i magistrati d'appello, e dopo un patrocinio di sei anni per gli esercenti presso i tribunali di prima

cognizione, ed i causidici collegiati di Torino, sono ammessi a patrocinare avanti il magistrato di cassazione.»

(Dopo prova e controprova, la Camera adotta.)

Il deputato Gastinelli proponeva un'aggiunta.

GASTINELLI. La ritiro.

PRESIDENTE. Il deputato Jacquier proponeva pure una aggiunta che pare sia divenuta inutile. Essa è in questi termini:

« Sous le nom d'avocat à la Cour d'appel sont compris les avocats qui, ayant le droit d'exercer près une Cour d'appel, ont continué l'exercice de leur profession par-devant les tribunaux de première instance. »

JACQUIER Je la retire.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 2°:

« I segretari dei magistrati d'appello, tosto pubblicata la presente legge, e al principio di ogni anno giuridico, trasmetteranno alla segreteria del magistrato di cassazione una tabella nominativa degli avvocati aventi il decennio di patrocinio contemplato dall'articolo precedente.

« L'inserzione in quella tabella tien luogo di ammissione. »

Quest'articolo 2° dovrebbe in ora essere modificato a tenore delle variazioni introdotte nell'articolo 1°.

SINRO. Mi pare che il soggetto di quest'articolo è semplicemente regolamentare e disciplinare.

Si è col precedente articolo dichiarato il diritto di coloro che possono farsi inscrivere nell'albo degli avvocati presso il magistrato di cassazione; naturalmente quelli che vorranno godere di questo diritto si faranno spedire le opportune fedeli, ed all'appoggio delle medesime si faranno inscrivere.

È inutile pertanto che vi sia un lungo albo di questi iscritti, fra i quali ve ne sarà forse qualcuno che non intenderà di profittare di questa facoltà.

Del resto poi l'inserzione di questo articolo potrebbe dar luogo a varie discussioni, le quali sono inutili, perchè su materia, come diceva, semplicemente regolamentaria e disciplinare. Quindi è ch'io propongo semplicemente la soppressione di quest'articolo.

MOLLARD, relatore. Dès lors que le pouvoir exécutif qui s'était réservé par la loi la faculté de nommer les avocats, nous présente une loi pour nous transférer cette faculté, et que nous jugeons convenable de les admettre nous-mêmes par une loi, il me semble naturel et logique de régler par cette même loi ce mode d'admission, d'autant plus que le mode proposé déroge aux règles ordinaires des preuves, auxquelles il substitue une simple formalité, une espèce de présomption qui rend l'admission incontestable dans tous les cas devant le magistrat de cassation; en conséquence il me semble que la proposition de l'honorable M. Sineo ne devrait pas être adoptée.

JACQUEMOUD ANTONIO J'approuve la motion faite par mon honorable collègue Sineo sur cet article.

Ma première intention était aussi d'en demander la suppression, soit pour les raisons qu'il a déjà lui-même alléguées, et que je ne répéterai pas, soit parce que cet article est simplement réglementaire.

En effet, cet article entre dans la particularité administrative des rapports qui doivent exister entre les secrétaires de la Cour d'appel, et ceux de la Cour de cassation; et bien, je dis que dans une matière purement législative nous ne devons pas nous occuper dans des détails de cette nature.

Ce n'est pas à nous de nous occuper des voies de communication qui vont des secrétaires de la Cour d'appel à ceux de la Cour de cassation.

Je répète donc que cet article, étant de pure réglementation, ne doit pas être inséré dans la présente loi.

En second lieu, je ne vois pas pourquoi il est dit: « I segretarii dei magistrati di appello, tosto pubblicata la presente legge, ed al principio di ogni anno giuridico, trasmetteranno alla segreteria del magistrato di cassazione una tabella nominativa, ecc. » Si la tabella doit être remise au commencement de chaque année, quelle nécessité y a-t-il à statuer que cette transmission devra avoir lieu aussitôt après la promulgation de la présente loi? Dès que vous dites: *au commencement de chaque année*, il est absolument inutile de dire: *aussitôt après que la loi aura été promulguée*.

En outre, le droit des avocats, ainsi que les conditions pour l'obtenir étant formulés dans l'article 1^{er}, il devient superflu de déclarer que l'inscription des noms des avocats sur cette tabella leur tiendra lieu d'admission.

La circonstance détaillée de cette liste nominative est un hors-d'œuvre dans la loi.

Soit pour les raisons que je viens d'énumérer rapidement, soit pour d'autres vices de rédaction dans lesquels je ne veux pas même entrer, j'insisterai pour la suppression de l'art. 2^{me}.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo propone la soppressione dell'articolo 2°.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Se nessuno domanda la parola, la metto ai voti.

(L'articolo 2° è soppresso.)

Articolo 3° che diventa il 2°:

« Il giuramento annualmente prestato dagli avvocati avanti ad uno dei magistrati di appello li esime dall'obbligo di prestare altro giuramento innanzi al magistrato di cassazione. »

BOTTA. Io proporrei di aggiungere anche le parole: *ed i causidici collegiati di Torino*, ovvero di redigerlo così: *quelli di cui parla l'articolo 1° della presente legge*.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire così:

« Il giuramento annualmente prestato dagli avvocati e dai causidici contemplati nell'articolo 1° avanti ad uno dei magistrati d'appello, li esime dall'obbligo di prestare altro giuramento innanzi al magistrato di cassazione. »

PINELLI. Io chiedo la soppressione di questo articolo per le stesse ragioni per cui fu soppresso l'articolo 2°; in questo articolo infatti trattasi d'una questione di regolamento, di disciplina più che d'altro, e perciò non credo che sia necessario d'inserire nella legge che si debba prestare il giuramento davanti al magistrato di cassazione, o davanti al tribunale, mentre questo sarà oggetto di una semplice istruzione.

MOLLARD, relatore. Je ferai remarquer à l'honorable M. Pinelli qu'il existe dans la loi sur l'organisation de la Cassation un article qui oblige les avocats à prêter chaque année le serment devant la Cour de cassation; maintenant je fais observer à la Chambre que le serment est absolument le même que celui que ces mêmes avocats prêtent le même jour devant la Cour d'appel, et je demande seulement si elle entend faire répéter le soir le même serment fait le matin.

PINELLI. Nella legge fatta secondo il precedente sistema si contenevano varie parti, alcune delle quali erano veramente legislative ed altre erano regolamentarie; ma io credo che, attuato il sistema costituzionale, sia assolutamente necessario di ben distinguere nella legge quello che riguarda il punto legislativo da ciò che riguarda il punto regolamentario; epperò io non credo vi possa essere alcuna difficoltà a sopprimere questo articolo.

MOLLARD, relatore. Je fais de nouveau remarquer à M. Pinelli que la loi même de Cassation astreint d'une manière

positive et certaine à faire le serment devant cette Cour; c'est là une obligation stricte imposée par la loi comme le serment devant les autres; les avocats sont forcés de l'exécuter à peine de ne pouvoir plaider, et comme elle dérive de la loi et non d'une partie réglementaire quelconque, je soutiens que les avocats ne peuvent en être affranchis que par une loi; il s'agit donc toujours de savoir si vous voulez les relever de cette répétition de serment. Voilà toute la question.

PRESIDENTE. Il deputato Pinelli propone la soppressione dell'articolo 2°.

Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Se niuno domanda la parola, la metto ai voti.

MOLLARD, relatore. Je demande la parole pour faire remarquer à la Chambre, dans le cas où par hasard la loi viendrait à être adoptée, qu'en supprimant l'article en question elle forcerait les avocats de la province à venir prêter le serment devant la Cour de cassation, et à faire les frais notables qu'occasionerait une telle démarche; et je lui demanderai si telle serait bien sa volonté afin de lui rappeler l'étendue du vote qu'elle va donner.

PRESIDENTE. Metto ai voti la soppressione di questo secondo articolo.

(Non è approvata.)

Allora l'articolo si redigerebbe nel modo seguente:

« Il giuramento annualmente prestato dagli avvocati e dai causidici contemplati nell'articolo 1° avanti uno dei magistrati d'appello e dei tribunali di prima cognizione li esime dall'obbligo di prestare altro giuramento innanzi al magistrato di cassazione. »

Metto ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato.)

SINEO. Domando la parola per un'aggiunta all'articolo 2°.

Credo che la Camera riconoscerà che gli avvocati che hanno prestato il giuramento davanti al magistrato di cassazione debbono essere esenti dal prestarlo dinanzi al magistrato di appello.

Veramente la legge porta che l'avvocato che è ammesso a disputare dinanzi al magistrato di cassazione ha diritto di patrocinare davanti a tutti gli altri tribunali, ma si è creduto tuttavia che ciò non lo esimesse dal prestare il giuramento dinanzi al magistrato d'appello. Pare a me che a questo riguardo debba almeno ammettersi la reciprocità.

Quindi io propongo l'aggiunta seguente all'articolo 5°, divenuto ora 2°:

« Il giuramento prestato davanti al magistrato di cassazione esime i patrocinatori dal prestarlo davanti agli altri magistrati. »

PRESIDENTE. Domando se l'aggiunta proposta dal deputato Sineo è appoggiata.

(È appoggiata.)

Leggo la proposta del deputato Sineo:

« Il giuramento prestato annualmente davanti il magistrato di cassazione esime i patrocinatori dall'obbligo di prestare altro giuramento davanti al magistrato d'appello ed ai tribunali di prima cognizione. »

Se nessuno domanda la parola, la metto ai voti.

(La Camera approva.)

Ora leggo l'articolo 4° che diviene il 5°:

« I ricorsi o controricorsi sottoscritti dagli avvocati non residenti in Torino devono contenere elezione di domicilio nello studio e persona di uno degli avvocati che vi risiedono, e che sono ammessi a patrocinare dinanzi il magistrato di cassazione. »

Qui si dovrà naturalmente fare una variazione, cioè dopo le parole *di uno degli avvocati* si può aggiungere *o causidici collegiati che vi risiedono*, ecc.

SINEO. Io credo che queste parole d'aggiunta starebbero meglio alla fine dell'articolo, perchè di necessità tutti i causidici collegiati debbono risiedere a Torino, e così basterà dire alla fine dell'articolo:

« Oppure nello studio e nella persona di un causidico collegiato presso il magistrato d'appello. »

BOTTA. Mi pare che anche la mia redazione tenda allo stesso scopo che si propone l'onorevole Sineo, poichè anche gli avvocati presso i quali si dovrà fissare il domicilio devono risiedere a Torino, e così la questione resta sempre eguale, tanto per gli uni che per gli altri.

PRESIDENTE. Domando al signor deputato Sineo se insiste nella sua proposta.

SINEO. Il senso della mia proposta è più chiaro, ed è per questo che io insisto a che si adotti; io lascio l'articolo come si trova, aggiungendovi soltanto alle parole *persona di uno degli avvocati* le parole *oppure nello studio e persona di un causidico collegiato presso il magistrato d'appello*.

PRESIDENTE. Vi sono dunque due proposte: quella del deputato Botta, e quella del deputato Sineo. Il signor deputato Botta accondiscenderebbe alla redazione del deputato Sineo?

BOTTA. No, perchè la mia locuzione mi pare più chiara.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Botta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Chiederò pure se è appoggiato l'emendamento del deputato Sineo.

(È appoggiato.)

SINEO. Io ritiro il mio; così si farà più presto. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti quello del deputato Botta.

Chi intende di approvare l'articolo 5° coll'aggiunta *di causidici collegiati*, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 5° che diventa 4°. Qui occorre anche di fare qualche variazione.

SINEO. Si deve dire: *in capo di un avvocato o causidico collegiato residente*, ecc., ovvero cumulativamente *in capo dell'avvocato e causidico collegiato sottoscritto al ricorso, e residente in Torino*.

Nell'uno e nell'altro caso l'avvocato di Torino è incaricato degli atti d'istruzione della causa.

PRESIDENTE. Darò lettura di quest'articolo:

« Il mandato speciale richiesto per le cause di Cassazione deve essere spedito in capo di un avvocato o causidico collegiato residente in Torino. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo quarto così emendato:

(La Camera approva.)

Articolo 6° che diviene il 5°:

« È derogato all'editto 30 ottobre 1847 ed all'annesso regolamento in tutto ciò che sono contrarii alla presente legge. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti questo articolo.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

L'intera legge rimane così concepita:

« Art. 1. Tutti gli avvocati aventi l'età di 30 anni compiuti, dopo 5 anni di patrocinio per quelli che esercitano la

loro professione avanti alcuno dei magistrati d'appello e dopo un patrocinio di 6 anni per gli esercenti presso i tribunali di prima cognizione, ed i causidici collegiati di Torino, sono ammessi a patrocinare avanti il magistrato di cassazione.

« Art. 2. Il giuramento annualmente prestato dagli avvocati e dai causidici contemplati nell'articolo 1º, avanti ad uno dei magistrati d'appello e dei tribunali di prima cognizione li esime dall'obbligo di prestare altro giuramento innanzi al magistrato di cassazione.

« Il giuramento prestato annualmente davanti il magistrato di cassazione esime i patrocinanti dall'obbligo di prestare altro giuramento innanzi il magistrato d'appello ed ai tribunali di prima cognizione.

« Art. 3. I ricorsi e controricorsi sottoscritti dagli avvocati non residenti in Torino devono contenere elezione di domicilio nello studio e persona di uno degli avvocati e causidici collegiati che vi risiedono, e che sono ammessi a patrocinare dinanzi al magistrato di cassazione.

« Art. 4. Il mandato speciale richiesto per le cause di Cassazione deve essere spedito in capo di un avvocato o causidico collegiato residente in Torino, ovvero cumulativamente in capo di uno di essi e dell'avvocato sottoscritto al ricorso e non residente in Torino.

« Nell'uno e nell'altro caso l'avvocato e causidico collegiato di Torino è incaricato degli atti d'istruzione della causa.

« Art. 5. È derogato all'editto 30 ottobre 1847 ed all'annessovi regolamento in tutto ciò che sono contrari alla presente legge. »

Prima di passare allo scrutinio segreto, annunzio alla Camera che il signor ministro per gli affari di guerra e marina, con suo dispaccio di questo giorno trasmette alcuni fascicoli continuativi di una raccolta di regolamenti militari, i quali saranno depositati nella biblioteca.

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultato della votazione :

Votanti	152
Maggioranza	67
Voti favorevoli	89
Voti contrari	73

(La Camera rigetta.) (Harità e bisbiglio)

CONVENZIONE CON LA FRANCIA PER LA PROROGA DEL TRATTATO DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO DEL 28 AGOSTO 1843.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio dei ministri ha la parola.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri, presenta la convenzione suddetta. (Vedi vol. Documenti, pag. 609.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro degli esteri della presentazione di questa convenzione.

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge sopra un credito di lire 60,000 da comprendersi nel bilancio 1850 per sussidi ai militari che presero parte alla difesa di Venezia.

Darò lettura del progetto del Ministero e di quello della Commissione.

Prima domando al signor ministro dell'interno se accetta il progetto della Commissione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Esaminerò meglio il progetto.

VALERIO L. Chiedo la parola sull'ordine della discussione.

L'ora è molto tarda e la legge molto importante, ond'io, vedendo che il signor ministro non ha ancora preso cognizione degli emendamenti della Commissione, proporrei che la discussione fosse rimandata a lunedì, essendovi domani le petizioni all'ordine del giorno; così avremo qualche giorno di più per istudiare la legge sull'istruzione secondaria.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Quanto a me non ho difficoltà a che sia rimandata a lunedì. Però faccio osservare che la legge essendo breve e semplice, mi pare che la discussione non possa esser lunga.

PRESIDENTE. Leggo il progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 551.)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Accetto il progetto perchè conforme agli schiarimenti che io aveva dati alla Commissione, dai quali risulta che si era preso nota di questi ufficiali, che sono 75, i quali tutti si trovano nella condizione prescritta di quest'articolo 1º.

PRESIDENTE. Il signor deputato Valerio avendo proposto il rinvio della discussione di questa legge a lunedì, debbo porre ai voti questa mozione.

(Dopo prova e controprova, la Camera rimanda la discussione a lunedì)

Si potrebbe ora la Camera occupare della legge di abrogazione del decreto 22 agosto 1848, sulla esportazione del fieno, della paglia e dell'avena.

CAVOUR. Avendo intenzione di proporre in ordine a questa legge un'aggiunta relativa all'esportazione delle galette, pregherei la Camera di rimandarla a domani, non essendo presenti i ministri di finanze e d'agricoltura e commercio per deliberare su questa mia proposta.

La legge non è complicata, e credo che la proposta che io avrò l'onore di sottoporre alla Camera non presenterà grandi difficoltà, perocchè parto da un principio di giustizia. Perciò mi pare che si potrebbe fissare il giorno di domani per tale discussione, e invitare i predetti signori ministri a trovarsi presenti.

Alcune voci. La può fare al momento.

CAVOUR. Io sono pronto, se la Camera lo crede, a discutere la questione, ma vedo che al banco dei ministri non vi sono quelli ai quali spetta rispondere.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Cavour è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

1º Discussione sul progetto di legge riguardante l'abrogazione del decreto 22 agosto 1848 sull'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena;

2º Relazioni di petizioni.